

Nel servizio idrico integrato il canone di concessione non è stato mai contemplato dalle norme statali.

Le vecchie normative CIPE sulle tariffe ante Legge 36/94 non lo prevedevano. La Legge 36/94 non lo prevede.

Il canone di concessione è comparso dal 1994 in poi a seguito di espressa formulazione in alcune Leggi Regionali attuative della Legge 36/94. In questo caso a seguito di una espressa previsione da parte della norma regionale il Canone poteva essere applicato per gestioni afferenti ambiti territoriali ricompresi in quella regione.

L'attuazione del Dlg. 152/2006 ha sancito definitivamente la impossibilità di attuare un canone di concessione per il servizio, dichiarando espressamente che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita.

Infatti testualmente rileva:

ART. 153


(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri commessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Regolazione
del Mercato e Programmazione
(Ing. Giovanni Mancini)



Alla luce di quanto sopra ed in vista del prossimo controllo che questa Segreteria andrà ad esercitare sui documenti contabili relativi all'**esercizio 2009** (controllo che è alla base della revisione del Piano d'Ambito e che, insieme a quest'ultimo, verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 149 comma 6 del D.Lvo 152/06), si richiama le Società in indirizzo a porre la massima attenzione a quanto sopra.

Si precisa, a maggiore chiarimento, che ogni forma di canone che dovesse in futuro gravare sulla Tariffa del Servizio Idrico Integrato (es. remunerazione del capitale, etc) deve essere stabilito dall'Autorità d'Ambito, giusto quanto stabilito dal D.Lvo 152/06 nonché in analogia a quanto previsto dall'Art. 113 comma 13 del TUEL "Gli enti locali, [...] possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore" [...]